

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina l'attività del Servizio di Assistenza Domiciliare su tutto il territorio dell'Ambito del Servizio Sociale dei Comuni dell'Udinese n.4.5.

Per Servizio di Assistenza Domiciliare s'intende un servizio unitario e globale, strutturato ed organizzato, in modo da attivare prestazioni ed interventi rivolte alle persone nel rispetto della libertà individuale.

ART.1 PRINCIPI E FINALITÀ

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto alle famiglie che presentano una condizione di disagio psico - sociale e alle persone sole in condizioni di autonomia ridotta o compromessa per motivi legati all'età, alla malattia, a condizioni sociali difficili.

Il Servizio è finalizzato al mantenimento della persona in difficoltà nel suo naturale ambiente di vita e di relazione in condizioni di massima autonomia e benessere possibili, nel rispetto della diversità e delle caratteristiche individuali.

In questo senso va inteso come un servizio di sostegno alla persona e alla famiglia che attraversa orizzontalmente tutte le fasce di età e categorie di bisogno.

Il servizio persegue, quindi, i seguenti fini:

- mantenere le persone nel proprio ambiente;
- agevolare le dimissioni da ospedali o istituti;
- evitare ricoveri impropri;
- promuovere l'autonomia delle famiglie a rischio di emarginazione e/o in situazioni problematiche;
- favorire l'inserimento e la partecipazione alla vita comunitaria per contribuire a rompere ogni forma di isolamento sociale e di emarginazione;
- favorire l'integrazione e il collegamento fra distretto sanitario, medici di base e altri servizi sanitari specialistici, per dare continuità al trattamento di mantenimento e di riabilitazione a domicilio dell'utente, attraverso un piano assistenziale personalizzato .

Il Servizio di Assistenza Domiciliare si pone come strumento importante - fra gli altri che compongono la rete di opportunità offerte dalla comunità locale allargata - assumendo su di sé non solo il compito di erogare prestazioni specifiche, ma anche la funzione di collegamento e di promozione delle risorse.

Il Servizio ha caratteristiche di elasticità, flessibilità, tempestività e non deve essere rigidamente codificato, ma efficacemente e funzionalmente diversificato per rispondere adeguatamente alle situazioni che presentano caratteristiche d'urgenza.

ART.2 DESTINATARI DEL SERVIZIO

Sono destinatari del servizio persone o nuclei familiari, residenti o dimoranti nel ~~Comune~~ ^{Comune} ~~dell'Ambito~~, che essendo privi di adeguata e sufficiente assistenza, necessitano di sostegno, in via

temporanea o continuativa, in relazione al verificarsi di situazioni di deficienza funzionale, da qualsiasi causa dipendente, o di situazioni che comportino il rischio di emarginazione.

Sono, in particolare, destinatari degli interventi, persone anziane, soggetti disabili o affetti da problemi di salute mentale, famiglie problematiche con figli minorenni, e, più in generale, quelle multiformi situazioni connesse a stati di non autosufficienza, o comunque di ridotte capacità funzionali.

ART.3

CARATTERI GENERALI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Il Servizio di Assistenza Domiciliare deve integrare le attività della persona assistita e/o dei familiari. Il servizio non deve mai porsi nell'ottica della "sostituzione".

Il Servizio di Assistenza Domiciliare può intervenire, infatti, sia per assistere le persone in situazione di bisogno, sia per sostenere le famiglie ed aiutarle ad esprimere e ad accrescere le loro potenzialità assistenziali nei confronti dei membri in difficoltà.

Gli interventi del Servizio, quindi, sono caratterizzati dall'adozione di una metodologia finalizzata al mantenimento e allo sviluppo dell'autonomia personale e della vita di relazione.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare può essere gratuito o a pagamento secondo le modalità definite dal presente regolamento.

ART.4

CARATTERE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare sono erogate secondo un piano/progetto assistenziale individualizzato elaborato dall'Assistente sociale di competenza e devono essere caratterizzate dalla temporaneità, complementarità e sussidiarietà. Esse devono essere erogate per il tempo, nel tipo e nella misura in cui il beneficiario e/o i suoi parenti non siano in grado di soddisfare autonomamente i bisogni relativi.

Ogni intervento deve essere personalizzato al fine di rispettare le diverse caratteristiche d'ogni utente e, pertanto, per ogni situazione è predisposto un singolo progetto/ contratto nel quale devono essere coinvolti la famiglia, la rete parentale, il vicinato, il volontariato ed eventuali servizi.

ART. 5

ATTIVITA' E PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Il Servizio consiste nelle seguenti attività:

- consulenza psico-sociale alle persone e ai familiari in ordine alle problematiche dell'assistenza domiciliare,
- formulazione di diagnosi psico - sociali,
- elaborazione di piani assistenziali individualizzati, secondo la metodologia scelta da ciascun assistente sociale e pertinente al servizio,
- valutazione e verifica dei risultati.

Il Servizio eroga a domicilio le seguenti prestazioni:

- attività di assistenza alla cura della persona,
- aiuto per il governo della casa,
- prestazioni di tipo sanitario di semplice esecuzione,
- prestazioni di segretariato sociale,
- interventi volti a favorire la vita di relazione,

accompagnamenti vari, se l'utente è impedito o privo di supporti familiari, anche presso ambulatori medici e/o presidi sanitari,

- attività di monitoraggio del servizio.

ART. 6 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.

Ogni singola Amministrazione Comunale articola il servizio secondo le esigenze peculiari del territorio, garantendo, comunque, il servizio almeno sei ore giornaliere nell'arco dei sei giorni settimanali.

Alla domenica il servizio è garantito a quelle situazioni a rischio, prive di qualsiasi appoggio parentale e/o del volontariato, economicamente disagiate, dove è indispensabile garantire la soddisfazione dei bisogni primari.

L'assistente sociale, responsabile del caso, redige sia il piano d'intervento che il programma di attività.

Il piano d'intervento viene predisposto a seguito di almeno una visita domiciliare, a cui possono partecipare altre figure professionali che successivamente effettueranno il servizio. Nel piano devono essere chiaramente indicati:

- a) gli obiettivi da conseguire (breve, medio, lungo termine)
- b) le prestazioni ritenute necessarie in base ai bisogni evidenziati
- c) la frequenza e la durata degli interventi domiciliari
- d) i tempi della presa in carico
- e) i tempi della prima verifica e degli aggiornamenti periodici.

Il piano d'intervento viene condiviso dall'utente e/o dal familiare che lo sottoscrive come patto/contratto d'assistenza.

Il programma di attività, attraverso l'uso sistematico della modulistica adottata, deve indicare:

- a) il nominativo dell'utente
- b) il nominativo degli operatori incaricati
- c) i giorni settimanali degli interventi domiciliari con gli orari
- d) le prestazioni concordate
- e) ogni altro dato utile.

L'Ambito per l'espletamento del servizio si avvale di personale con specifica qualifica che verrà coordinato per Udine dal Centro servizi e per i singoli Comuni dai rispettivi assistenti sociali.

Il Centro servizi e gli assistenti sociali dei singoli Comuni provvederanno all'organizzazione dei calendari del personale, nel rispetto di minor rotazione possibile per assicurare l'indispensabile rapporto di continuità con l'utenza.

Agli utenti/parenti è richiesto di apporre la firma nel prospetto giornaliero e/o mensile delle ore prestate dal personale ed effettivamente fruite.

La metodologia applicata nell'organizzazione dell'attività privilegia il "lavoro di gruppo", promuove tutte le utili relazioni fra le diverse figure professionali impiegate nel trattamento del caso e si avvale di sistemi di verifica dei singoli risultati conseguiti.

L'Assistente sociale di ogni singolo Comune organizza riunioni periodiche con il personale del relativo territorio per un confronto sull'andamento del servizio e sulla casistica.

Il personale può, altresì, essere convocato in sedi diverse per riunioni con contenuti di interesse per tutto l'Ambito e/o per la discussione della casistica in sede di Unità di Valutazione Distrettuale.

ART. 7 INTEGRAZIONE SOCIO- SANITARIA

Il Servizio opera per la parte integrativa (Assistenza Domiciliare Integrata) in stretto contatto con i

Servizi Sanitari Territoriali attraverso la formulazione di piani individuati sul caso, programmati con la partecipazione di tutte le figure professionali coinvolte, nel rispetto delle specificità, del ruolo e delle responsabilità di ciascun Ente.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare opera, infatti, con l'obiettivo della realizzazione di una piena integrazione programmatica e operativa tra i servizi sanitari e socio - assistenziali.

ART.8 PERSONALE

Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare sono erogate da personale in possesso della qualifica richiesta.

Per la realizzazione del servizio i Comuni possono avvalersi di personale proprio o in convenzione.

Il personale deve effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, Ufficio o struttura con cui viene in contatto per ragioni di servizio.

I rapporti tra il personale e i destinatari del servizio devono essere improntati al rispetto reciproco, esprimersi nelle forme di un comportamento corretto e dignitoso e svolgersi in un clima di serena collaborazione.

Il personale deve mantenere il segreto sui fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizie durante l'espletamento o comunque in funzione dello stesso, restando quindi vincolati al segreto professionale ai sensi dell'art.622 del Codice Penale.

E' fatto divieto al personale addetto al servizio accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti/parenti.

ART.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE

In considerazione della delicatezza del servizio che comporta rapporti con soggetti in difficoltà e con bisogni in continua mutazione l'Ambito ha l'obbligo di fornire agli operatori opportunità di formazione e aggiornamento professionale.

E' fatto obbligo altresì, in presenza di personale convenzionato, alla ditta appaltatrice di assicurare al proprio personale, impiegato nell'attività di assistenza domiciliare, occasioni di formazione e di aggiornamento professionale.

ART.10 ACCESSO AL SERVIZIO

L'ammissione agli interventi e alle prestazioni d'Assistenza Domiciliare avviene, di norma, su domanda, in carta semplice, della persona interessata o dei familiari, redatta su apposito modulo a disposizione presso le sedi di Servizio sociale dei Comuni.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- stato di famiglia (acquisito d'ufficio),
- documentazione relativa al reddito. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF;
- documentazione relativa alle spese complessivamente sostenute per l'abitazione (affitto/mutuo);
- documentazione medica della persona che necessita di assistenza;
- eventuale verbale d'invalidità civile;

Il richiedente la prestazione può presentare autocertificazione concernente le informazioni economiche ed anagrafiche. L'ufficio amministrativo del Comune di residenza può eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione economica che familiare.

L'assistente sociale di competenza provvede entro 20 giorni dalla ricezione della domanda ad effettuare la visita domiciliare per verificare la sussistenza delle condizioni che danno diritto al servizio ed il grado di autosufficienza del richiedente su apposita scheda di valutazione.

L'ufficio amministrativo di ogni singolo Comune provvede alla determinazione dell'eventuale compartecipazione dell'utente al costo del servizio.

Accertati i requisiti d'ammissione, il Servizio sociale, verificata la disponibilità delle risorse e del personale, comunica con lettera all'utente o l'avvio del servizio, compreso l'orario e l'eventuale costo, o la posizione circa l'eventuale lista d'attesa.

Per i casi urgenti l'avvio del servizio può avvenire prima del perfezionamento della parte amministrativa, salvo revisione entro 20 giorni dall'erogazione del servizio.

Nel caso di diniego all'accoglimento della domanda l'Ente dà comunicazione scritta all'interessato, con le indicazioni delle relative motivazioni.

L'ammissione alle prestazioni del servizio di Assistenza Domiciliare avviene sulla base di una serie di criteri di valutazione del bisogno che possono concorrere a fissare un ordine di priorità e che vengono di seguito riportati:

- situazione di non autosufficienza
- condizioni di reddito disagiato
- assenza di familiari in grado di assicurare l'adeguata assistenza
- grave stato di solitudine e situazione di emarginazione sociale.

A parità di bisogni assistenziali, in ragione della non autosufficienza e/o dello stato di emarginazione sociale, assume prevalenza la condizione economica.

ART.11 DIRITTI E DOVERI DELL'UTENZA

L'attuazione del servizio è subordinata alla preventiva accettazione da parte della persona interessata del piano di assistenza predisposto o chi per essa.

La stessa deve, quindi, attenersi a quanto segue:

- confermare la prestazioni che gli vengono erogate, firmando l'apposito modulo;
- avvertire il Servizio sociale di eventuali disservizi;
- non chiedere al personale prestazioni fuori orario (anche a pagamento) né prestazioni non previste dal contratto;
- non interpellare il personale al proprio domicilio.

L'utente nulla deve al servizio e al personale ad esso preposto se non il pagamento della quota di compartecipazione alla spesa, se prevista.

Eventuali reclami inerenti al servizio e al personale addetto devono essere presentati per iscritto e indirizzati al Sindaco.

Nel caso in cui i rapporti tra utente e operatore domiciliare siano particolarmente difficili potrà essere richiesta la sostituzione dell'operatore, qualora la dotazione del personale lo permetta. La richiesta verrà valutata dall'assistente sociale o dal responsabile del servizio.

ART.12
CESSAZIONE, SOSPENSIONE O RIDUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE

Il Servizio di Assistenza Domiciliare cessa in caso di:

- raggiungimento degli obiettivi relativi al programma d'intervento,
- richiesta scritta dell'utente,
- decesso o ricovero definitivo in istituto, qualora i familiari restanti non necessitino del servizio.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è sospeso in caso di:

- ricovero ospedaliero,
- temporanea assenza dell'utente (soggiorni climatici, brevi soggiorni da parenti),
- ~~mancato rispetto nei confronti del personale di servizio, in forma ripetuta,~~
- ~~mancato pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa, dopo un primo sollecito scritto,~~
- mancanza delle condizioni che hanno determinato l'accesso al servizio.

ANULLATO

Il Servizio di Assistenza Domiciliare può essere ridotto o ampliato, negli accessi, nel numero delle ore e delle prestazioni, in relazione alle variazioni delle necessità dell'utente.

Il Servizio sociale potrà modificare l'erogazione del servizio in funzione della domanda da soddisfare e delle risorse a propria disposizione, nonché in presenza di situazioni urgenti.

ART.13
DETERMINAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Sono esentati dalla partecipazione alla spesa i destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare con reddito familiare pari o inferiore ai limiti della tabella A definita secondo i seguenti criteri:

- a) riferimento alla pensione minima INPS in vigore al 1 gennaio dell'anno della domanda;
- b) per il secondo componente aumento del 60% della quota in cui al punto a);
- c) per gli altri componenti aumento del 40% della quota di cui al punto a) fino al quinto.

Tabella A per l'anno 1998

Numero dei componenti del nucleo familiare	Reddito mensile	Reddito annuo
1	697.700	9.070.100
2	1.115.200	14.512.160
3	1.394.000	18.140.200
4	1.672.800	21.768.240
5	1.951.600	25.396.280

Per ogni componente, oltre il quinto, l'importo di L.25.396.280 viene aumentato di L.1.200.000 annue.

Per reddito si intende la somma di tutti gli introiti accertabili, documentati e dichiarati derivanti da:

- lavoro dipendente o autonomo
- redditi da patrimonio
- tutti gli ulteriori introiti effettivamente percepiti e dichiarati, escluse le provvidenze economiche previste agli invalidi civili, *pensioni di guerra, indennità di*

Da tali importi vanno detratte:

- a) le somme rilevabili dai righi "ritenute" nei modelli fiscali;

*occupazionale e
resolte MAIL.*

*(IMTEG NATO
0.1.)*

- b) il canone d'affitto oppure gli interessi passivi di mutuo fino a un massimo di L.7.200.000 (pari a L.600.000 mensili); rivalutabile annualmente in base alla variazione dell'indice dei prezzi,
- c) una quota forfetaria di L.1.500.000 annue per consumi di acqua, luce, gas, riscaldamento, rivalutabile annualmente in base alla variazione dell'indice dei prezzi,
- d) gli assegni alimentari corrisposti,
- e) le spese per il mantenimento di altri congiunti ricoverati in strutture residenziali.

Per i destinatari del S.A.D. aventi reddito familiare superiore alla Tab. A, si applica per l'anno in corso la partecipazione alla spesa calcolata secondo la tabella B:

TAB.B per l'anno 1998

N.	Fascia A gratuito	Fascia B 10%	Fascia C 20%	Fascia D 40%	Fascia E 60%	Fascia F 80%	Fascia G 100%
1	< o = a 9.070.100	9.070.101 13.605.150	13.605.151 18.140.200	18.140.201 22.675.250	22.675.251 27.210.300	27.210.301 31.745.350	Oltre 31.745.351
2	< o = a 14.512.160	14.512.161 19.047.210	19.047.211 23.582.260	23.582.261 28.117.310	28.117.311 32.652.360	32.652.361 37.187.410	Oltre 37.187.411
3	< o = a 18.140.200	18.140.201 22.675.250	22.675.251 27.210.300	27.210.301 31.745.350	31.745.351 36.280.400	36.280.401 40.815.450	Oltre 40.815.451
4	< o = a 21.768.240	21.768.241 26.303.290	26.303.291 30.838.340	30.838.341 35.373.390	35.373.391 39.908.440	39.908.441 44.443.490	Oltre 44.443.491
5	< o = a 25.396.280	25.396.281 29.931.330	29.931.331 34.466.380	34.466.381 39.001.430	39.001.431 43.536.480	43.536.481 48.071.530	Oltre 48.071.531

Per ogni componente oltre il quinto l'importo dell'ultimo rigo della TAB. B va aumentata di L.1.200.000 annue.

La partecipazione alla spesa viene determinata moltiplicando la percentuale della fascia corrispondente al reddito per il costo delle ore di servizio prestato.

Gli importi delle Tab. A e B verranno aggiornati nel dicembre di ogni anno, secondo il tasso inflazionistico programmato. I pagamenti dovranno essere effettuati mensilmente.

L'assistente sociale di ogni Comune ha la facoltà di proporre deroghe o riduzioni alla partecipazione dell'utente al costo del servizio in casi particolari, debitamente documentati e sottoposti al parere del dirigente o del Segretario, qualora tale proposta permetta l'esecuzione del progetto individualizzato.

ART.14 RECUPERO CREDITI

In caso di decesso di utenti in carico al servizio di Assistenza domiciliare che avessero usufruito di interventi assistenziali con oneri totali o parziali a carico del Comune di Residenza, stante la situazione di reddito dichiarata e stante la mancata o insufficiente assistenza assicurata da

familiari e parenti, ciascun Comune può attuare un procedimento di recupero crediti verso gli eredi per il tramite del proprio ufficio legale.

ART.15 COSTO ORARIO

Il costo orario viene determinato di anno in anno con delibera della Giunta dell'Ente Gestore, sentita l'Assemblea dei Sindaci sui criteri e tenuto conto del tasso inflazionistico programmato.

Per l'anno 1998 il costo orario a carico dell'utenza viene fissato in un massimo di L.15.000 =, come da tabella sottoriportata:

TAB.C per l'anno 1998

N.	Fascia A Gratuito	Fascia B L. 1500 (10%)	Fascia C L. 3000 (20%)	Fascia D L. 6000 (40%)	Fascia E L.9000 (60%)	Fascia F L.12.000 (80%)	Fascia G L.15000 (100%)
1	< o = a 9.070.100	9.070.101 13.605.150	13.605.151 18.140.200	18.140.201 22.675.250	22.675.251 27.210.300	27.210.301 31.745.350	Oltre 31.745.351
2	< o = a 14.512.160	14.512.161 19.047.210	19.047.211 23.582.260	23.582.261 28.117.310	28.117.311 32.652.360	32.652.361 37.187.410	Oltre 37.187.411
3	< o = a 18.140.200	18.140.201 22.675.250	22.675.251 27.210.300	27.210.301 31.745.350	31.745.351 36.280.400	36.280.401 40.815.450	Oltre 40.815.451
4	< o = a 21.768.240	21.768.241 26.303.290	26.303.291 30.838.340	30.838.341 35.373.390	35.373.391 39.908.440	39.908.441 44.443.490	Oltre 44.443.491
5	< o = a 25.396.280	25.396.281 29.931.330	29.931.331 34.466.380	34.466.381 39.001.430	39.001.431 43.536.480	43.536.480 48.071.530	Oltre 48.071.531

ART.16 CONFERENZA ANNUALE

L'Ambito promuove annualmente apposite occasioni di verifica e di valutazione dell'intera attività curata dal Servizio Domiciliare assicurando il più ampio coinvolgimento del personale interessato e degli altri livelli organizzativi.